



1

**SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO
INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI BANCARI E FINANZIARI,
IL SISTEMA DI VIGILANZA E LE RISOLUZIONI DELLE CRISI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Asso-Consum è un'associazione di consumatori riconosciuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2010, che opera su tutto il territorio nazionale sin dal 2002, ed è presente in tutte le regioni italiane con proprie sedi e responsabili, oggi vanta al suo attivo oltre 65.000 associati e 350 professionisti accreditati.

L'attività della associazione si è notevolmente intensificata in questi anni e, a seguito dello sviluppo del proprio organigramma interno, ha prestato sempre più assistenza sul campo per fornire in primo luogo un migliore orientamento sui diritti e doveri dei consumatori, fornendo consulenze mirate nei settori: del credito e risparmio, della contrattualistica, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità, del turismo, dell'ambiente, della alimentazione e della privacy e se necessario anche procedendo ai mezzi di tutela giudiziali ed alternativi.

In particolare nel settore del credito e del risparmio, negli ultimi anni sono stati incentrati gli sforzi nelle attività di prevenzione a tutela dei consumatori, soprattutto attraverso gli incontri che Asso-Consum organizza sul territorio nazionale con i cittadini. Periodicamente nei piccoli centri urbani l'associazione fornisce informazioni, orientamenti, formazione di base in ambito bancario e finanziario a tutti i partecipanti, ma anche azioni legali di classe e a difesa dei singoli interessi colpiti dagli abusi del sistema bancario e finanziario.

Ringraziando dell'opportunità concessa dal Presidente della Commissione Finanze del Senato, con questa breve relazione si cercherà di riassumere le problematiche più frequenti riscontrate dalle testimonianze rese sul territorio dai nostri associati.

LA GOVERNANCE DELLA BANCHE ITALIANE

Frequentemente riscontriamo nel nostro Paese gestioni a dir poco scellerate delle imprese bancarie e finanziarie, anche di quelle con forma diversa dal Credito Cooperativo o Popolare, svolte da amministratori privi delle adeguate e necessarie capacità professionali per la gestione di una simile attività, in danno alla compagine sociale, ma anche, e soprattutto, degli azionisti/obbligazionisti e della stessa clientela.

La gestione delle imprese bancarie, che dovrebbe essere improntata sulla solidità e continuità di impresa, riserva, come tristemente noto nelle recenti cronache, una scarsa attenzione ai crediti deteriorati, con prevalenza degli investimenti facili, e ad alto rischio finanziario. Tali scelte degli amministratori, sono il risultato di gestioni sempre più lontane dalla nozione classica di banca, ovvero di raccolta di denaro tra il pubblico e suo reinvestimento, e visto che da anni si discute di procedere alla scissione degli oggetti tra banche d'affari e commerciali, ma che invece si continua a rinviare.

In quest'ottica, da un'indagine della Banca d'Italia post legge 231/02, che si allega, a seguito delle modifiche di gestione interna, alcuni istituti, interpretando non correttamente la norma, hanno riposto

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



ASSO-CONSUM

nel amministratore delegato la responsabilità gerarchica del sistema dei controlli, ponendo il responsabile della gestione dei rischi, alle dirette dipendenze degli amministratori.

In questo contesto, emerge la totale mancanza di autonomia e terzietà degli organi di controllo del rischio interno, che si ritrovano, fin troppo ossequiosamente, ad accompagnare le decisioni degli organi di amministrazione, senza alcun potere di veto.

Taluni istituti, addirittura, spingendosi ben oltre, sono arrivati a creare addirittura organi di controllo interno, nonostante le indicazioni regolamentari prevedessero la creazione di un organo esterno all'impresa.

In tema di capacità dell'amministratore di un Istituto di credito, il Testo Unico Bancario richiede il solo requisito della onorabilità, ma tale principio insieme con le responsabilità societarie, non è più in grado di assicurare un approccio consapevole e responsabile degli amministratori alle proprie scelte gestionali, che ora devono essere necessariamente aumentate, anche con precisi requisiti di professionalità.

Le cronache da tempo ci raccontano di esempi disastrosi nella gestione di imprese bancarie, nella concessione di prestiti, anche quando queste non sono organizzate sotto forma di Banche di Credito Cooperativo o Popolare; tristi precedenti che, nonostante tutto, non hanno comportato alcuna presa di coscienza da parte del legislatore, che si è sempre sforzato sempre di "tamponare" la ferita, senza però mai concretamente guarire il malato.

In conseguenza della mala gestione degli amministratori, oggi si contano ben 19 istituti di credito sottoposti a commissariamento!

Nonostante il ricorso a tale "rimedio" sono sempre più frequenti i casi in cui dimostra tutta la sua inefficacia. Ne è una chiara conferma il lungo elenco di richieste di prolungamento delle procedure, pubblicato sul sito della dell'Organo di Vigilanza che, quando interviene, scorge problematiche interne ancora più gravi, di quelle rilevate in seno alle ispezioni, non riuscendo più a "gestire" la crisi in modo rapido ed efficace.

In presenza di una tale tendenza, ci si dovrebbe interrogare sulla reale efficacia dell'attuale sistema di vigilanza, che si conferma, ancora oggi, inadatto a fungere da reale garante del sistema.

A fronte di sempre più frequenti di problematiche di *mala gestio* da parte degli amministratori, l'intervento degli Organi di Vigilanza si rilevano sempre più inadatti ed intempestivi, con approcci poco incisivi, ed orientati più alla salvaguardia della operazioni già compiute, piuttosto che a bloccarne gli effetti.

Urge quindi l'introduzione di sistemi di vigilanza più rapidi ed efficaci, un irrigidimento delle condizioni per la nomina degli amministratori bancari e, in ultimo, procedere all'inasprimento delle sanzioni civili e penali degli amministratori.

LA GESTIONE DELLA CLIENTELA BANCARIA

In quest'ottica risulta necessaria una distinzione fra la gestione della clientela bancaria da quella finanziaria. Sebbene entrambe stiano man mano allontanandosi dalla originaria concezione classica, in conseguenza delle nuove tecnologie e dell'adeguamento delle disposizioni in materia, che consentono oggi alla clientela di disporre sempre più di servizi bancari e finanziari a distanza, cioè senza i necessari "controlli" degli addetti dell'istituto, tale tendenza potrà rappresentare un grave rischio per il futuro della clientela bancaria e finanziaria, specie di quella inesperta.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



Se infatti da un lato con le nuove tecnologie la regolamentazione è attenta nell'introdurre sempre più documentazione pubblicitaria di trasparenza, ante e post sottoscrizione, dall'altro assistiamo a fenomeni frequenti di soggetti che non leggono più di una due pagine, sottoscrivendo prodotti assolutamente inadatti a rispondere alle loro reali esigenze.

Se in tale ambito gli operatori allo sportello arrivavano a condizionarne sensibilmente le scelte, snaturando il ruolo di "educatori", in una vera e propria attività di "vendita", dall'altro inconsapevolmente dirigono l'attenzione del cliente sulle caratteristiche del prodotto.

Numerose ricerche confermano una carenza di formazione in materia bancaria e finanziaria nella popolazione adulta rispetto agli standard europei. A fronte di questa carenza la nostra associazione, da anni, si è fatta promotrice in tal senso rendendosi parte attiva nei progetti ABI finalizzati alla divulgazione dei principi più elementari in materia finanziaria in favore delle famiglie. Nonostante ciò, i risultati di tali esperimenti confermano che la popolazione adulta, si dimostra sempre molto restia ad apprendere nozioni di base sui prodotti bancari e finanziari.

D'altro lato la formazione degli operatori allo sportello è altrettanto fondamentale, ma solo se questa è rivolta sull'informazione alla clientela, piuttosto che alla semplice vendita di prodotti, proprio su quanto previsto dalla normativa vigente, ma quotidianamente ignorata.

Non a caso, in materia di intermediazione finanziaria, la regolamentazione MIFID individua in talune fasi dell'intermediazione di prodotti di investimento, l'obbligo della consulenza dell'intermediario. Inoltre nella direttiva n. 2014/17/UE impone la consulenza ai consumatori nell'ambito della concessione dei mutui ipotecari. Entrambe le tipologie già evidenziavano prassi di assistenza pre e post contrattuali, perché allora regolamentarle ulteriormente?

La risposta risiede nella gestione allo sportello dei prodotti bancari e finanziari, come una vendita diretta di servizi, affatto incentrata sulle reali esigenze della clientela, ma alla raggiungimento dei budget imposti dai vertici per la massimizzazione dei profitti. Si assiste oggi all'apertura di molteplici rapporti per la gestione ad esempio dei pagamenti dei singoli prestiti in essere, alla sottoscrizione di diverse forme di deposito titoli per la gestione dei prodotti di investimento. Assistiamo alla sottoscrizione di polizze vita o titoli emessi dallo stesso istituto lasciati in garanzia per la concessione di prestiti inadeguati addirittura per rendimento a garantire la copertura degli interessi corrisposti nel prestito.

Tali prassi comportano gravi ripercussioni in termini di costi sulla clientela, pratiche dissuasive dal disinvestimento o dalla chiusura, se non di vero e proprio ostruzionismo burocratizzato.

Si assiste ad una risposta alla domanda di servizi bancari del tutto non rispondente alle richieste del mercato, convogliando risorse alle nuove tecnologie per ridurre i costi degli sportelli, circostanze queste che portano taluni istituti da una parte a realizzare programmi di educazione informatica degli adulti, per avvicinarli all'utilizzo di tali strumenti, e dall'altra a scoraggiare l'utilizzo dello sportello riducendo gli orari di apertura e diminuendo il personale. Si assiste alla introduzione di sistemi di pagamento sempre più tecnologici ed evoluti per rendere maggiori servizi alla clientela, non sempre di facile utilizzo e non esenti da rischi in termini di sicurezza, esponendo il fianco a frodi informatiche.

Si assiste ancora alla erogazione di prestiti personali sempre più condizionati dal pagamento di onerose commissioni o al rilascio di costose garanzie accessorie, quali polizze assicurative riconducibili al medesimo gruppo, spesso imposte a copertura di rischi improbabili in capo al richiedente, ed ancora la

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



concessione di prestiti con sottoscrizione di pegno su titoli, anche inadeguati e inappropriati, in evidente regime di conflitto di interesse, non pubblicizzato.

Si segnala quindi a codesta Commissione come il tema della *gestione della clientela allo sportello* sia un tema centrale da affrontare con urgenza. In questo ambito scarso è l'apporto degli organi di vigilanza, che nonostante le molteplici segnalazioni da parte delle associazioni, non pongono in essere alcuna concreta ed efficace misura di contrasto al fenomeno, continuando ad avallare tale situazione.

LE ANOMALIE NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, PRESTITO E MUTUO

In tema di conto corrente, poco noto, per non dire sconosciuto alla clientela, risulta essere il "CONTO DI BASE", servizio assai utile visti i costi di gestione dei conti correnti in Italia. Oltre a non essere adeguatamente pubblicizzato al pubblico, risulta essere una vera e propria chimera per i consumatori in conseguenza delle limitazioni economiche di accesso imposte dai regolamenti e dal silenzio da parte degli istituti, così come per le piccole e medie aziende in difficoltà, rappresenterebbe una vera e propria necessità per ottemperare agli adempimenti fiscali. Alla richiesta di apertura segue sempre un rifiuto per i motivi più disparati ed insensati.

Sempre in tema di conto corrente, anche la trasferibilità dei rapporti è ancora molto poco diffusa. Se da un lato in Europa hanno fatto un plauso alle misure relative alle surroghe e alle rinegoziazioni dei mutui, non possiamo non sottolineare che ad un anno dalla introduzione delle misure straordinarie per il trasferimento del conto corrente e degli addebiti diretti e bonifici continuativi per il definitivo recepimento della normativa SEPA, ancora di rado gli istituti provvedono ad informare adeguatamente il consumatore.

Tutto ciò, nonostante la misura sia stata adottata con legge, ancora oggi risulta mancante il decreto attuativo tecnico da parte del MEF.

Se da un lato l'avvio di tale misura rappresenta un passo utile verso una maggiore concorrenza del settore e nella fruizione di un servizio essenziale, la sua mancata e corretta attuazione rappresenta una grave lacuna verso la piena concorrenza.

In tale ambito gli istituti spingono per il mantenimento del cliente nei contratti già in essere, poiché il cliente fidelizzato tende a conservare il rapporto, senza fare eccezioni.

Segnaliamo però che in questo ambito bisogna osservare le variazioni unilaterali delle condizioni, non solo dei costi, ma anche dei tassi di interesse, nonostante le disposizioni in materia, vietino in taluni contratti di durata la variazione dei tassi, questi inesorabilmente variazione a discrezione degli istituti e in violazione delle leggi e dei regolamenti disposti dal Testo Unico Bancario, specie per i clienti affidati, che siccome "esposti" e nell'impossibilità di procedere nell'immediato al rimborso, non hanno potere contrattuale per contrastare le modifiche unilaterali compiute dal creditore.

Sul punto c'è molto da fare, così come per il caso delle revoche "silenti", che gli istituti applicano quotidianamente ai clienti in difficoltà finanziarie, impedendo da un lato l'utilizzo degli affidamenti a suo tempo concessi, e dall'altro trasformandoli in forzosi piani di rientro riducendo di volta in volta l'accordato o semplicemente "prorogando" un affidamento "a revoca", in uno a "scadenza".

Alla data di scadenza imposta, in caso di mancato rientro dalle esposizioni, pretendono dai correntisti tassi "extrafido" mai convenuti, in alcuni casi persino superiori alle soglie antiusura della categoria, fenomeno tristemente diffuso, che genera ingenti introiti, in danno dei clienti affidati.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



ASSO-CONSUM

Infatti, per effetto del D.L. 70/2011 e trasformazione del metodo di calcolo dei tassi soglia antiusura, la Banca d'Italia in concerto con il Ministero dell'Economia ha ritenuto opportuno prevedere una ulteriore categoria creditizia relativa agli "*Scoperti senza affidamento*", che non dovrebbe nemmeno essere ritenuta una categoria creditizia poiché, in tal caso, il credito erogato risulterebbe involontario ed occasionale. Categoria invece che da quel momento gli istituti utilizzano in rapporti affidati per imporre l'applicazione di onerosissimi tassi "extrafido" o nei rapporti sospesi o con "revoche silenti", che risulterebbero invece ampiamente superiori ai limiti di legge, se rapportati alla categoria originaria delle "*Aperture di credito in conto corrente*".

Nonostante la legge n. 2/2009 sembrava aver fugato ogni dubbio sulla illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, le banche, imperterrite, a seguito della Legge 2/2012 ed all'introduzione del novato art. 117bis D.lgs 385/93, hanno posto in atto immediate contromisure, sotto certi aspetti ancora più onerose delle precedenti. E' così oggi, le commissioni di affidamento, consentono agli istituti di pretendere dai correntisti oneri aggiuntivi anche in assenza di un reale utilizzo delle somme affidate da parte dei correntisti, in aggiunta agli interessi maturati ed indipendentemente dall'effettivo prelevamento di somme. Si assiste così alla generazione di saldi negativi, senza che il correntista abbia prelevato un centesimo, innescando per effetto di tale clausola, anche un duplice addebito delle commissioni di affidamento alle quali vanno ad aggiungersi quelle di istruttoria veloce, calcolate sugli sconfinamenti.

Così in tema di conto corrente è fondamentale iniziare a pensare ad un sistema per il trasferimento oltre che dei conti correnti, anche degli affidamenti, per favorire finalmente la concorrenza in tale mercato.

In tema di prestiti, se dal un lato abbiamo rilevato con le surroghe un formale miglioramento del mercato dei mutui in termini di condizioni, nei prestiti personali registriamo una pressoché totale convenzione di contratti a saggio fisso, ai quali si aggiungono oneri di intermediazione, costi assicurativi ed di istruttoria, che tutti insieme generano tassi effettivi superiori ai limiti di legge, oneri che gravano sulla rata convenuta, con ripercussione sul reddito disponibile del consumatore.

Vi è anche in questo ambito la necessità di procedere ad una puntuale riforma, allargando il sistema delle surroghe anche a tali contratti, non solo in termini di trasparenza, come da anni prova l'Europa. Consentire il trasferimento di un contratto di finanziamento personale favorirebbe la "concorrenza" e darebbe ai consumatori quel potere contrattuale necessario per spuntare condizioni economiche più vantaggiose.

In tema di mutui, Vi è da segnalare a codesta Commissione l'alterazione del parametro EURIBOR ad opera di alcuni istituti facenti parte del paniere. Dopo due anni dall'accertamento della sua manipolazione, da parte dell'Antitrust Europeo, comunicato stampa che si allega, non è ancora possibile, ad oggi, avere informazioni sul contenuto di tale provvedimento. Tale comportamento a dir poco "omertoso" e rappresenta una grave limitazione del diritto di difesa dei consumatori, ed in particolare di tutti quei mutuatari che hanno dovuto far fronte al pagamento delle rate di mutuo a tassi superiori a quelli convenuti. In merito si auspica un fattivo intervento da parte di questa Commissione al fine di consentirne la immediata divulgazione del documento.

Sempre in tema di mutui, oggi con la prassi diffusa di riparametrazione dei contratti all'Euribor con la contestuale comparsa di tassi negativi a seguito del QE avviato dalla BCE (cfr. Euribor a Tre mesi

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



lettera negativo sin da Aprile 2015), assistiamo al generalizzato addebito di tassi nominali superiori da parte degli istituti di credito, che stanno provvedendo ad applicare il corretto parametro. Anche su tale tematica si rimanda l'attenzione alla circolare della Banca d'Italia del novembre 2015, che si allega, con la quale gli istituti vengono invitati ad applicare esattamente il parametro convenuto in contratto, per sensibilizzare, questa Commissione sull'argomento.

LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E MUTUI AI CONSUMATORI

La concessione dei finanziamenti ai consumatori dai dati ABI è in leggera ripresa, tuttavia tale crescita è diversa a seconda dei comparti finanziati, che in materia di credito ai consumatori coincide più con la necessità di consolidare le posizioni già in essere, piuttosto che favorire l'accesso al credito di nuovi clienti.

In questo ambito si sottolinea come la fase di concessione dei prestiti sia connaturata da una non corretta verifica delle esigenze della clientela, e dalla necessità degli istituti di concedere il finanziamento solo dietro rilascio di ampie garanzie: personali e reali, e sottoscrizione di ulteriori contratti collegati, inutili e generanti ingenti costi.

Se da un lato, tale necessità è giustificabile per gli istituti sotto il profilo del controllo del rischio, dall'altro impedisce ai consumatori ulteriore accesso al credito nonché forza contrattuale nelle successive fase del contratto, cui in assenza di garanzie e per la molteplicità di contratti in essere, difficilmente riescono a disimpegnarsi senza ulteriori oneri, penali o commissioni, anche dei contratti collegati, non solo, ma impegnando maggiormente il reddito disponibile, ricadendo così nel noto fenomeno del sovra-indebitamento.

Sono state accertate dall'IVASS prassi commerciali diffuse volte al mancato rimborso dei premi assicurativi dei prestiti anticipatamente estinti o, ancora, l'imposizione di spese di gestione legate alla chiusura dei rapporti di conto corrente, accesi al solo fine di pagare le rate dei prestiti od ancora dall'Arbitro Bancario Finanziario in tema di restituzione delle operazioni sconosciute e/o fraudolente. Nell'ambito della concessione di prestiti assistiamo alla richiesta di un merito creditizio sempre più spropositato in ogni richiesta di finanziamento, attraverso la necessità dei richiedenti di avere immacolate situazioni nei "sistemi di informazioni creditizie".

Con l'avvento delle procedure obbligatorie di verifica del merito creditizio introdotte dal D.lgs 141/2010, a seguito dei recepimenti comunitari, i sistemi di informazioni creditizie vogliono ampliare i dati in loro possesso, da "riferire" agli istituti e ai loro partecipanti.

Così, recentemente hanno richiesto al Garante della Privacy di detenere dati di altri comparti del consumo, quali quello telefonico e delle utenze, senza parlare che dal 2006, avevano già ottenuto la possibilità di inglobare i dati dei registri pubblici.

E' una dinamica inaccettabile, poiché tali Sistemi, lungi dall'essere fedeli e rappresentativi della realtà dei rapporti, detengono dati comunicati da soggetti privati e detenuti da soggetti privati, senza un reale sistema preventivo di controllo e verifica. La conservazione di un mancato pagamento di una fatturazione di un telefono mai richiesta o mai recapitata, potrà così comportare in futuro, la mancata concessione di un prestito.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



Ed inoltre importante segnalare il caso dei finanziamenti rigettati, senza che i soggetti siano effettivamente iscritti nei Sistemi di Informazione Creditizia, ovvero di quei rifiuti derivanti dal c.d. credit scoring od ancora rinvenuti dai dati storici detenuti dagli stessi istituti.

Il primo fenomeno è legato alla regolamentazione interna che permette ai sistemi di informazione creditizia di “marchiare” ogni iscritto con un numero identificativo in base al suo merito creditizio a seconda degli eventi storici iscritti nel proprio profilo e che si aggiorna via via. Tale metodo impedisce a qualunque individuo, anche se fuori dai termini di conservazione di dati, di non accedere al credito per effetto di un punteggio negativo, in totale spregio dei diritti di riabilitazione riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Il secondo è un fenomeno che si sta espandendo in tutto il sistema del credito, ormai con il lungo decorso della tecnologia, gli istituti di credito conservano i dati dei clienti anche successivamente alla chiusura dei rapporti, anche per 10 anni, continuando a detenere dati di precedenti prestiti e il loro svolgimento, dati che dovrebbero invece essere cancellati, ai sensi del D.lgs 196/03 e per effetto della piena conclusione del contratto, che fa cessare ogni autorizzazione al trattamento, viceversa continuano ad essere utilizzati dagli uffici di valutazione del merito per rigettare le richieste.

Trattasi anche in tale ambito di un sistema ancora molto fallace, che mira a schematizzare sempre più il consumatore a discapito della fiducia, dei redditi o delle garanzie degli interessati, che lungi dal rappresentare il soggetto, non potrà che comportare, nel breve periodo, un inesorabile calo nella concessione dei prestiti e nel lungo periodo l'integrità dei mercati, nella concessione di prestiti a livelli di rischio sempre maggiori.

IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA LEGGE SULL'USURA

Il legislatore ha ridotto la portata della disciplina sull'usura, rendendola quasi inapplicabile ed in parte nociva per le stesse vittime. Nell'attuale schema potrà comportare, nei prossimi anni, gravi conseguenze ai consumatori e alle PMI.

Da un lato la disciplina era stata pensata per imporre un tetto massimo oltre il quale gli interessi dovessero sempre ritenersi illeciti. A seguito di variazioni e norme di interpretazione autentiche tale disposizione è stata via via minata nella sua fondamento, aumentando il criterio di applicazione dei tassi dal 50% al 25% + quattro punti, per poi adottare, tramite regolamenti, apposite categorie creditizie, su comunicazione degli stessi intermediari.

Questa associazione ha inviato richieste di chiarimenti alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia volti a comprendere come mai le medie trimestrali, fossero in alcuni casi sempre uguali al centesimo di punto, senza ricevere risposta, trattasi di una grave anomalia, se si pensa che tale tasso medio consegue alle comunicazioni di 57 diversi istituti di credito.

A fronte delle “rilevazioni” della Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noti i tassi medi per categorie ed operazioni omogenee ed ancora, una volta l'anno, comunica le categorie creditizie. Non mancano “categorie creditizie” sempre più diversificate, che non hanno nemmeno base su una vera e propria raccolta (v. categoria “Altri finanziamenti alle imprese e alle famiglie”) o basata su prestiti effetto di accordi tra le parti, come nel caso degli scoperti, o come, ante 2009, per la separata indicazione delle commissioni di massimo scoperto.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636





Trattasi di una regolamentazione molto discussa, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, non pienamente recepita dalla stessa magistratura da numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Oggi, a fronte di un "costo del denaro" prossimo allo zero, nonché di operazioni di rifinanziamento marginale, che offrono agli istituti richiedenti addirittura una remunerazione in termini di interesse, assistiamo inspiegabilmente a tassi soglia prossimi al 25% (v. scoperti senza affidamento 24,22% credito revolving 24,44%): trattasi di condizioni inconcepibili, nemmeno se si considerano "prestiti" ad alto rischio.

Sempre più in voga fra gli istituti è la prassi di applicare gli stessi "tassi soglia" previsti in materia di usura per remunerare il ritardo nel pagamento dei debitori, ossia, nella fase patologica di difficoltà dei debitori in contrasto con quanto prescritto dall'art. 644 III comma c.p..

In tali situazione e con tali modalità il soggetto in difficoltà creditizia per aver mancato il pagamento di una rata del prestito, subisce una vera e propria "spallata" verso la risoluzione anticipata del contratto e la sofferenza. Con questo meccanismo, si porta la clientela inevitabilmente ad un sovra indebitamento.

Non v'è chi non veda, che chi possiede una carta di credito revolving in appena un anno su 1.000 euro paga 272 euro di interessi, così raddoppiando in appena tre anni e mezzo il capitale ottenuto.

Se da un lato su tale argomento il consumatore dovrebbe essere adeguatamente istruito, dall'altra la determinazione delle soglie antiusura dovrebbe essere prontamente rivista.

Non è più ammissibile che siano gli intermediari a comunicare i dati alla Banca d'Italia e sussistano divari così ampi tra il costo del denaro e i "tassi soglia" antiusura.

Il legislatore, con la legge n. 24/2001, ha pensato bene di individuare quale elemento cardine per la fattispecie di reato, il momento in cui gli interessi sono stati convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Con tale norma si è reso ancora più difficile il compito degli inquirenti di punire tale reato, con la conseguenza che, se un soggetto aveva sottoscritto un tasso di interesse in linea con le "soglie" dell'epoca della sottoscrizione, successivamente, in virtù di tale disposizione, poteva percepire interessi anche maggiori, senza che ciò costituisse reato.

Questa è un'altra anomalia che, insieme con il disconoscimento dell'accesso ai fondi di Stato alle persone fisiche, costituisce un evidente limite alla emersione degli illeciti, che nemmeno la recente legge n. 3/2012 ha risolto.

In un tale contesto normativo, si creeranno evidenti storture, poiché si segnala, che con la recente crisi economica e la successiva fase in cui gli istituti non hanno concesso nuova credito, molti anche solo per sopravvivenza, si sono rivolti a soggetti non autorizzati per ottenere credito, che hanno ovviamente approfittato del loro stato di bisogno e del contesto normativo.

Sebbene sarà fermamente perseguito da questa associazione in ogni caso, ogni illecito, favorendo la denuncia degli autori da parte delle vittime, perché questi soggetti non rimangano impuniti, si auspica in una immediata modifica delle disposizioni richiamate, anche per favorire un mercato del credito più sano e meno instabile, volto in primo luogo ad evitare il sovra-indebitamento delle famiglie e delle imprese.

L'INTERMEDIAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



In materia di strumenti di investimento gli istituti di credito agiscono con la clientela sotto molteplici vesti, tuttavia questa associazione ritiene sufficiente soffermarsi sulla intermediazione finanziaria con la clientela nei prodotti di investimento.

In tale ambito le anomalie partono dalla mancato rispetto della normativa MIFID in materia di adeguatezza ed appropriatezza, che negli istituti di credito nostrani seguono ormai da anni e che la CONSOB non persegue con pronta convinzione.

Con la direttiva MIFID il legislatore europeo ha imposto agli intermediari una verifica delle esperienze dell'investitore e delle sue propensioni al rischio, tali regole adottate sin dal 2007, non hanno ancora oggi avuto piena attuazione.

Frequenti sono i casi di compilazione della documentazione necessaria solo successivamente alla vendita alla clientela dell'investimento "del momento", senza che l'investitore abbia avuto modo non solo di esprimersi sulle sue reali capacità di comprensione della rischiosità dei prodotti, ma anche che l'investimento sia davvero utile alle sue esigenze.

Assistiamo alla compilazione di moduli e questionari in materia di "Profilatura", predisposti dagli stessi intermediari ed che per ammissione della stessa autorità di vigilanza, sono inadeguati a rispondere alle prescrizioni di legge, perché troppo schematici e incompleti.

Questa associazione non è ultima ad assistere investitori truffati per la sottoscrizione di prodotti di investimento rischiosi alla loro prima esperienza di investimento e che nemmeno alla sottoscrizione avevano compreso la assoluta rischiosità del titolo, poiché rassicurati del contrario dai funzionari preposti.

Trattasi di un fenomeno assai frequente che, anno dopo anno, continua a ritornare alle cronache ed è comune ad una miriade di intermediari finanziari.

Tale fenomeno si aggrava ancor di più quando la proposta di investimento viene fatta dagli intermediari in regime di conflitto di interessi e se l'investimento è collegato ad un prestito o ad finanziamento, i cui fenomeni più rilevanti hanno evidenziato anche false prospettazioni di rendimento.

I recenti scandali dei quattro istituti soggetti alla procedura di risoluzione anticipata hanno posto l'attenzione su tale argomento, che sembra essere ancora più esteso di quanto si possa immaginare. Se da un lato la prossima normativa europea sposterà le tutele iniziali alla fase di progettazione di prodotti investimento, rende prioritario attenzionare ancor di più il Parlamento su tale evidente problematica e sulla gravità delle situazione, dall'altro il deficit informativo risiede nell'attività di consulenza e nell'educazione della popolazione adulta.

Questa associazione, come molte altre, insieme all'ABI, alla Banca d'Italia e alla CONSOB sta tentando ogni strada per coinvolgere la popolazione adulta sul tema, sensibilizzandola ad una maggiore attenzione e apprendimento, con risultati ancora scarsi e privi di adeguato riscontro.

Emerge quindi la necessità di spostare l'attenzione sui ragazzi ancora nell'età scolare, con l'istituzione di un programma specifico nei percorsi scolastici di primo e secondo grado.

Per gli adulti, invece, è forse giunto il momento di pensare all'istituzione di una apposita "patente per l'investitore".

Tale soluzione, già stata adottata in taluni altri Paesi dell'Unione, serve principalmente a delegare ad un terzo soggetto la valutazione dell'investitore sia sotto il profilo dell'esperienza in materia che in quella

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



della propensione al rischio d'investimento, con una valutazione avulsa da conflitti di interesse, che inevitabilmente ricadono sugli intermediari.

LA GESTIONE DELLE SOFFERENZE

Una riflessione sulle sofferenze bancarie a questo punto è d'obbligo. Il nostro Paese ha autorizzato sin dal 1999 con la legge 130/99, la cartolarizzazione dei crediti bancari, tanto che gli istituti di credito nel 2006, avevano preso la palla al balzo per diventare i primi in Europa per controvalore di titoli emessi.

Attraverso tale sistema però si è da un lato ridotto il gettito delle imposte in conseguenza degli sgravi fiscali riconosciuti, e dall'altro si è autorizzato il rinvio della risoluzione di tali sofferenze in futuro, "soluzione" questa che è stata addirittura presentata come panacea per le sofferenze bancarie dei quattro istituti di credito soggetti a risoluzione anticipata e con il loro conferimento nel gennaio 2016 alla REV Gestione Crediti Spa dei loro crediti deteriorati.

Tale metodica non è affatto una soluzione, ma un mero rinvio del problema, alle cronache sono ben noti i fallimenti di alcune delle società veicolo costituite nel 2000 da taluni istituti, poiché tale metodo era stato utilizzato come mero mezzo di sgravio fiscale e per il ritorno dei capitali investiti, tuttavia gli istituti hanno iniziato a disinteressarsi dal normale corso del rapporto ed incentrarsi per tali motivi sul prosieguo, avviando all'epoca ad esempio addirittura, partnership con agenzie immobiliari a livello nazionale per la liquidazione dei patrimoni dei debitori.

Con la cartolarizzazione dei crediti, si assiste ancora oggi alla impossibilità di avere un effettivo contatto con un responsabile della posizione, spesso perché la posizione viene assoggettata a numerose operazioni di cartolarizzazione e solo contabilmente rimane gestita dall'istituto di credito originario, lasciando le decisioni straordinarie alle società titolari, che per nulla si interessano del loro cliente, delle proprie esigenze e dei suoi diritti, situazioni che, ancora oggi, impediscono ad alcuni soggetti aventi prestiti cartolarizzati di ottenere sospensioni e/o rinegoziazioni delle loro posizioni.

Esistono debitori che spesso vengono invitati ad interrompere i pagamenti dai funzionari bancari, poiché una volta in sofferenza e con cartolarizzazione, possono risolvere la posizione con piani di rientro o a stralcio.

E' stato quindi istituito un percorso deleterio che non può più sorreggersi a lungo, non a caso proprio nella vicenda delle quattro banche oggetto di risoluzione anticipata, tali crediti in sofferenza sono stati valutati solo al 17,5% dei valori iscritti, contro una media nazionale del 44%.

Questa divergenza nasce proprio dal provvedimento EBA (*European Banking Authority*) del 21/10/2013 *Recommendations on asset quality review*, dove, al par.3, che a sua volta rimanda ai paragrafi 163 – 179 del *Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035*, si afferma che "...*forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)*". A questo primo documento l'EBA ha fatto seguito con un secondo documento del 20/02/2014 intitolato *EBA Final draft Implementing Technical Standards*.

I citati documenti dell'EBA nascono da un'esigenza fondamentale: quella di creare un'effettiva armonizzazione/omogeneizzazione dei criteri di classificazione e rappresentazione dei crediti non performing e dei forborne credits, quali condizioni necessarie per poter avviare ed effettuare delle Asset Quality Review, su basi comparabili onde avviare l'Unione bancaria.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



Se da anni la Banca d'Italia ci ha informato che le regole italiane per l'individuazione dei Non Performing Loans (da intendersi come il totale dei crediti deteriorati, vale a dire sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e scaduti/sconfinati, secondo la precedente normativa di Vigilanza), siano state particolarmente severe. Perché siamo arrivati a dei fallimenti bancari per la non corretta valutazione dei crediti deteriorati? In Italia i crediti ristrutturati sono sempre stati considerati una categoria specifica dei NPL, per tornare in bonis dovevano essere tenuti sotto osservazione per almeno 2 anni e dovevano presentare pagamenti regolari: negli altri paesi europei i crediti ristrutturati vengono considerati performing e non presentano (come in Italia) un *probation period*. In tutti i paesi l'impairment di un'attività finanziaria comporta che questa cessi di maturare interessi; in Italia invece, al contrario, le posizioni deteriorate (eccetto le sofferenze) continuano a maturare interessi, fenomeno che ovviamente contribuisce alla crescita del totale dei NPL. Infine, la normativa italiana è stata sempre rigorosa nel c.d. effetto trascinamento, secondo il quale l'intera esposizione di una banca verso una controparte venga considerata automaticamente deteriorata anche se solo una o alcune delle operazioni poste in essere rispondono ai requisiti regolamentari; in altri paesi la scelta è rimessa alle banche, che possono decidere di deliberare impairment di una singola transazione e non di altre nell'ambito della stessa controparte. Come ha affermato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco (Convegno Iai del 10 settembre 2013), se le banche italiane usassero la stessa definizione di alcune banche estere il loro stock di NPL si ridurrebbe di circa un terzo, tagliando il loro *Gross NPL ratio* (che, stando a studi del Fondo Monetario Internazionale dell'ottobre 2012, si presenta decisamente superiore a quelli di banche di paesi concorrenti).

Tralasciando la reale portata dei crediti in sofferenza che spesso rappresentano posizione a credito dei clienti, casistica assai comune per i conti correnti affidati per le note nullità intrinseche, l'accumulo di tali posizioni, anche per il rallentato sistema economico, non può sorreggersi solo attraverso meccanismi economici standardizzati, ma attraverso un recupero delle posizioni deteriorate, con maggiore elasticità ed attenzione.

La definizione EBA dei *forborne credits* richiama il concetto di esposizioni ristrutturate (Circolare 272, Matrice dei conti – Cap2. “qualità del credito”) che definisce per “credito ristrutturato” “...le esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origina una perdita.” Le due classificazioni, comunque, non appaiono coincidenti, in quanto mentre per le “esposizioni ristrutturate” ciò che discrimina è la sussistenza di una perdita, nei *forborne credits* emerge il concetto di “concessione” garantita dal creditore al debitore. Altra sostanziale differenza tra le due definizioni sta nella previsione del tempo di permanenza: mentre le esposizioni ristrutturate possono rientrare nel portafoglio in bonis (previa delibera aziendale attestante l'avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito) solo dopo due anni, per i *forborne credits* l'EBA ha previsto due sottocategorie distinte in funzione del tempo: (i) *forbearance non performing*: categoria nella quale l'esposizione deve permanere almeno 1 anno, al termine del quale può abbandonare (a parità di condizioni) lo *status* di *non performing*; (ii) *forbearance performing*: categoria alimentata dalle esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l'esposizione può uscire verso il *bonis* dopo 2 anni.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



ASSO-CONSUM

In aggiunta al rispetto delle definizioni normative, il documento EBA suggerisce un richiamo al corretto monitoraggio di tutte le esposizioni della categoria “ristrutturate”. Le banche italiane sono state richiamate a sottoporre ad analisi e monitoraggio le revisioni contrattuali sui crediti in bonis, e per le quali si è proceduto a rimodulare le condizioni contrattuali in presenza del primo scaduto, allorquando non sussistono ancora elementi per una classificazione ad incaglio e quindi non è effettuata alcuna appostazione a *default*. Tuttavia tale percorso non sembra esser stato pienamente osservato dai nostri istituti e dagli organi di vigilanza, ma come al solito prima accompagnato e pedissequamente dopo per forza applicato.

Contro all’ennesimo tentativo degli organi UE di imporre regolamenti uniformi, che mal si sposavano con i nostri sistemi di valutazione dei crediti deteriorati, né la vigilanza né il nostro Governo ha avanzato ostacoli per un’adozione graduale od una revisione della regolamentazione, che potesse essere meno gravosa per il nostro sistema.

Tornando al lato cliente per quanto la Banca d’Italia indichi chiaramente: “*che il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario*”, si assiste con sempre più frequenza ad un utilizzo distorto di tale situazione patologica del rapporto!

La stessa Banca d’Italia definisce la “sofferenza” come l’incapacità del cliente di far fronte, in maniera irreversibile, ai propri debiti, ed anche se questi non sono stati ancora accertati in sede giudiziaria.

Se da un lato sin dal 1991 con la Circolare n. 139 della Banca d’Italia gli istituti sono stati invitati a segnalare le posizioni a “Sofferenza”, non si comprende come l’Istituto Centrale possa esserne all’oscuro, come dichiarato in talune occasioni pubbliche.

Lo scopo originario della Centrale dei Rischi era meramente informativo, e consentiva agli Istituti di credito di avere preventive informazioni sulla effettiva esposizione di un cliente nei confronti del sistema bancario.

Ben presto, a tale funzione “principale”, se ne è aggiunta un’altra, sicuramente molto meno ortodossa, rappresentata da un utilizzo improprio della segnalazione a “Sofferenze”, quale vero e proprio strumento per imporre volontà del creditore.

Sono ormai note le frasi pronunciate ai nostri associati in difficoltà nel pagamento della posizione: “*se non paghi la banca ti porta via la casa*”, alla quale spesso si aggiunge anche quella: “*se non sottoscrivi un riconoscimento del debito previsto nel piano di rientro Ti segnalo a sofferenza!*”.

L’uso improprio di tale strumento comporta un effetto “domino” sugli affidamenti del malcapitato. Basta che ci siano frizioni con un istituto di credito, anche a fronte di legittime contestazioni, e questo provveda, “inaudita altera parte” a segnalare il cliente a “sofferenza” e nel giro di pochi settimane, gli altri Istituti, di cui il malcapitato è regolare e puntuale debitore, provvederanno a comunicare la revoca degli affidamenti o la risoluzione anticipata dei prestiti, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne le motivazioni.

Si assiste sempre più a situazioni nelle quali clienti segnalati a “sofferenza”, stanno provvedendo a rispettare un piano di rientro imposto dall’Istituto. Ed il cliente continuerà a restare segnalato a “sofferenza”, finché non avrà provveduto al pagamento dell’ultima rata! Ma se la definizione di “sofferenza” coincide con l’incapacità del cliente di far fronte, in maniera irreversibile, ai propri debiti ..., come potrebbe mai onorare un piano di rientro” (!!?).

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



Un simile devastante potere in mano agli istituti di credito, ancor prima che il debito possa essere accertato in sede giudiziaria, rappresenta una delle armi più efficaci contro clientela inerme e consapevole che anche una sola segnalazione pregiudizievole a proprio danno comporterà l'immediata preclusione al ricorso al sistema del credito.

Un potere così grande non bilanciato da adeguate sanzioni per un uso improprio e sconsiderato, rappresenta proprio uno dei nodi cruciali da risolvere per consentire all'economia reale di non vedersi precludere la possibilità di ricorrere al credito per proseguire la propria attività.

Sussistono casi noti a questa associazione di posizioni passate prima a sofferenza e poi tornate in bonis su accordo delle parti, casi di rapporti passati a sofferenza per crediti che dalla loro rideterminazione contabile e dei fatti non lo erano, ma anche casi di rapporti a sofferenza dichiarati tali sull'accordo delle parti per definire la posizione a stralcio, od ancora rapporti passati a sofferenza per ottenere garanzie ultronee dai debitori.

Fattispecie queste che devono far riflettere sulla gestione delle sofferenze da parte degli istituti, la cui gestione centralizzata od attraverso colossi del recupero dei crediti non è di certo la soluzione, ma solo un ulteriore danno economico per i malcapitati debitori degli istituti, la cui reticente valutazione in tema di risoluzione, non può che essere recepita, come l'ennesimo motivo per gravare sugli ignari clienti degli istituti di credito, delle mala gestio dei loro amministratori.

LA RECENTE INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

Questa associazione proprio sulla base della presenza di numerose banche soggette a commissariamento, auspica, a tutela della clientela, e per evitare nuovi casi come quelli occorsi nel novembre 2015 nel nostro Paese, una maggiore trasparenza informativa delle procedure straordinarie della Banca d'Italia e un immediata riforma del sistema risolutivo delle controversie.

Non è ammissibile che per il periodo di commissariamento non siano stati resi noti i bilanci delle società coinvolte nella risoluzione, che ancora sia gli investitori che la clientela, non siano informati dello svolgimento delle procedure straordinarie in atto. Non è più ammissibile assistere in comunicati stampa striminziti della Banca d'Italia o a provvedimenti del Ministero dell'Economia che comunicano la sola proroga delle operazioni straordinarie, senza indicare quali misure siano state adottate e quali le soluzioni intraprese. Urge in tali frangenti l'istituzione di un pubblico rendiconto trimestrale e di una contestuale relazione pubblica dei commissari sulle attività compiute, per rendere possibili azioni di tutela preventive da parte dei clienti e dei creditori.

Oggi con la possibile definizione di tali misure, così repentine ed in assenza di preavviso, è fondamentale assicurare la maggiore informazione possibile al pubblico, specialmente delle predette procedure straordinarie avanzate dagli organi preposti, così come delle relazioni e dei piani aziendali di risanamento che saranno obbligatori per tutti gli istituti di credito e da inoltrare alle autorità di vigilanza, ai fini della recente normativa sulle risoluzioni, od ancora in materia societaria o fallimentare.

Non è nemmeno possibile assistere a fronte di tale normativa, che sia legittimo riversare la mala gestio degli amministratori, sulla clientela creditrice e vittima di raggiri. Si tratta di misure che devono necessariamente essere modificate con urgenza, tali da impedire l'effetto diretto sui correntisti, sui depositanti e sugli investitori "non professionali", misura che risponde all'esigenza di riportare nuova fiducia nel sistema del credito ed in questo caso addirittura della raccolta.

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



Questa associazione vuole infatti segnalare come sul territorio si manifestino fenomeni di riduzione delle consistenze dei depositi e degli investimenti da parte di consumatori preoccupati, circostanze che si ripercuotono negativamente sugli istituti e sul sistema economico.

Tale misura, adottata in via straordinaria, non ha visto ricadere prontamente le responsabilità sugli amministratori, effetto di una “blanda” gestione di vigilanza da parte delle istituzioni coinvolte, argomenti questi che in attesa degli accertamenti della magistratura, devono quantomeno far pensare, ad una immediata revisione della normativa, anche in tema di misura di azione nei confronti degli amministratori.

Infine non possiamo non intervenire sulle misure di anticipata risoluzione dei quattro istituti di credito del novembre scorso e chiedere il perché non sia stata effettuata una svalutazione dei Non Performing Loans al 21-22%, che avrebbe così salvaguardato alcune classi di obbligazioni subordinati? Se da un lato il richiamo dell'autorità è stato quello di cui al Regulatory Technical Standard EBA, e sulla valutazione ex art 36 della BRRD, le disposizioni prevedono che si tenga conto anche di quanto indicato in materia di aiuti di Stato, nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (Comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario – 2009/C 72/01) ed ancora da non nuocere a creditori o a fungere ad esiti peggiori rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Per questo motivo, tali valori si discostano da quelli determinati dalle ordinarie prassi contabili, trattandosi di un prezzo di trasferimento che riflette il valore economico di mercato del sottostante, determinato con metodologia semplificata od ancora a quanto sopra riferito in merito alla regolamentazione dei NPL. La Commissione europea nel comunicato stampa del 22 novembre 2015 aveva fatto invece esplicito riferimento a questo elemento.

Costruita a tavolino detta risoluzione, è stata posta in essere una procedura del tutto arbitraria e forse speculativa a favore del fondo di risoluzione, visto il controvalore dei crediti oggetto di cessione al REV Gestione Crediti Spa, che probabilmente frutteranno molto di più di quanto valutato al momento della risoluzione.

Domande che non possono rimanere senza risposta, atteso che i clienti dei 4 istituti, attendono di conoscere con urgenza, le reali motivazioni che hanno condotto all'azzeramento dei loro investimenti.

LA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA E DELLA CONSOB

Il nostro istituto di vigilanza, ora sotto alcune funzioni sostituito dalla BCE a seguito del recepimento delle direttive comunitarie sull'unione bancaria, ha nel tempo sempre assecondato con troppo ossequio l'operato degli istituti di credito. Mai in passato, durante un commissariamento, si è proceduto con la chiusura di un istituto di credito ed un crack era stato riversato sui clienti/creditori, ricorrendo alla misura più estrema di favorire l'incorporazione dell'istituto in un altro.

Del pari rarissime sono state le chiusure od ancora le sospensioni o revoche delle autorizzazioni dichiarate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB per istituti presenti da anni sul mercato, automatismi e misure conferite alla vigilanza, che spesso si è sottratta dall'applicarle per mantenere in essere le attività e le operazioni già compiute.

Se da un lato l'istituto centrale ha dovuto procedere con commissariamenti sempre più frequenti, non può non sottolinearsi che taluni commissari nominati dalla stessa non siano stati affatto all'altezza. Sarebbe logico in tali occasioni aspettarsi nomine terze, imparziali e non conflittuali, che puntualmente

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636



invece inspiegabilmente addirittura si ripetono, con grave conseguenze sugli istituti interessati e sulla loro clientela, ed in questo caso sull'intera credibilità del sistema di vigilanza.

Se da un lato si assiste al ripetersi di tali vicende, urge una riforma del sistema delle nomine e rivendendo le capacità manageriali dei potenziali commissari e come evidenziato in precedenza alla assoluta trasparenza informativa al pubblico del commissariamento o delle procedure speciali, proprio come accade già oggi in materia societaria e fallimentare.

Sul tema della trasparenza poi, non sembra che l'istituto si sia prodigato più di tanto per rendere più comprensibili al pubblico i documenti bancari imposti dalla legge, specie sul tema delle risoluzioni. Nonostante da due anni l'autorità abbia avviato un dialogo con le associazioni dei consumatori, la continua esposizione di argomenti di suo esclusivo interesse, minano l'effettiva elaborazione di una strategia comune sulle informative di trasparenza, necessarie ai consumatori, tanto che, nemmeno in tale ambito è stato possibile intraprendere un espresso dialogo costruttivo.

Anche la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa non è scevra da evidenti responsabilità sulla vigilanza degli istituti, in primis come per la Banca d'Italia ad una gestione troppo blanda delle gestioni delle imprese quotate ed ancora dalle facili concessioni di emissioni di titoli al pubblico, per non parlare alle misure di autorizzazione alla intermediazioni dei prodotti finanziari.

In questi anni la CONSOB ha autorizzato emissioni obbligazionarie a soggetti privi dei requisiti è infatti giunto alle cronache autorizzazioni sospette di titoli a soggetti in via di commissariamento. Sul tema delle autorizzazioni vi è quindi molto da verificare, atteso che proprio a fronte dell'unione bancaria e l'apertura del mercato dei capitali, nei prossimi anni tali iniziative di approvvigionamento di capitali, saranno maggiori, con potenziali gravi ripercussioni sugli ignari sottoscrittori, anche per l'occorsa eliminazione degli scenari di investimento dai documenti informativi.

Altro aspetto di non basso profilo è la scarsa vigilanza e comunicazione con il pubblico degli accertamenti che l'istituto compie presso gli intermediari, poiché se da un lato, come abbiamo sottolineato in precedenza, sussistono gravi lacune nella gestione di questi istituti, anche in tema di intermediazione al pubblico di prodotti di investimento, quasi nulla trapela dei soggetti responsabili e degli accertamenti compiuti dalla Consob. E' proprio questa carenza informativa, mutuata da segreto istruttorio, che autorizza il riverificarsi di tali violazioni da parte degli istituti, trattasi di un elemento di rilievo che ben potrebbe combattersi rendendo noto solamente l'esito delle indagini, così come avviene in materia penale.

Sul tema della trasparenza non sembra che l'istituto si sia prodigato più di tanto per rendere più comprensibili al pubblico i documenti imposti dalla legge, anche in tema di risoluzione. In particolare ancora molto dovrebbe essere fatto sulla semplificazione informativa agli investitori, anche solo dei linguaggi utilizzati.

Nonostante ciò da oltre tre anni l'autorità ha avviato un progetto di collaborazione con le associazioni, promuovendo però argomenti di esclusivo suo interesse.

- Indagine Governance Banca d'Italia;
- Comunicato Stampa Antitrust Europeo
- Comunicato Banca d'Italia tassi Euribor

Roma, lì 21 marzo 2016

Asso-Consum Onlus

ASSO-CONSUM

Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini

Sede nazionale, Via Lombardia, 30 – 00187 Roma

tel. 06 42009318 - fax 06 42009322

info@asso-consum.it

C.F. e P.I. 07950490636